



**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITÀ DI  
CONSULENZA E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO**

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di luglio,

**TRA**

**l'Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte  
[A.T.L.]** Società consortile a responsabilità limitata, nel prosieguo  
sinteticamente denominata "Azienda", con sede in Cuneo — via Vittorio  
Amedeo II n. 8/A [Codice fiscale 02597450044], rappresentato dal direttore  
signor Bongioanni dott. Paolo, il quale agisce in forza della deliberazione  
del Consiglio di amministrazione n. 166 in data 10 giugno 2015,

**E**

il signor **Rinaldi dott. Giorgio** [Codice fiscale RNLGRG59E20L427O], nato  
a Trinità il 20 maggio 1959, residente a Cuneo, via Vittorio Amedeo II n. 13,  
dipendente del Comune di Cuneo,

si conviene quanto segue:

1. L'Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte  
[A.T.L.] (committente) conferisce al signor Rinaldi dott. Giorgio, che  
accetta, l'incarico di consulenza e di supporto amministrativo e in  
particolare:
  - a. consulenza amministrativa a favore del personale interno e

- degli organi politici;
- b. studio e impostazione delle procedure amministrative relative alle funzioni esercitate dall'Azienda;
- c. predisposizione dei documenti amministrativi necessari per l'assunzione di deliberazioni degli organi istituzionali e predisposizione documenti e redazione di regolamenti dell'Azienda e atti normativi interni;
- d. predisposizione dei documenti necessari per le procedure a evidenza pubblica necessarie per l'acquisto di beni e servizi, redazione disciplinari di gara e contratti con prestatori di servizi-fornitori.
2. L'oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all'esecuzione delle attività di cui sopra, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nel presente contratto.
3. L'incaricato presterà la propria attività presso la sede dell'Azienda, secondo le modalità concordate con l'amministrazione e nei limiti definiti nel presente contratto.
4. Il collaboratore svolgerà la propria attività in assoluta autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e di presenza, senza alcun vincolo gerarchico o disciplinare da parte dell'Azienda.
5. Il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità che non subirà



condizionamenti o limitazioni da parte dell'Azienda.

6. L'incarico decorre dal 10 luglio 2015 e scade al 31 dicembre 2015.
7. Il compenso per la collaborazione è determinato in complessivi € 6.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a norma di legge. Esso sarà corrisposto, previa emissione di nota, in tre rate posticipate (31 agosto, 31 ottobre, 15 dicembre) di € 1.500,00 a titolo di acconto e con saldo ad avvenuta valutazione finale positiva sul raggiungimento degli obiettivi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
8. Il collaboratore s'impegna a non diffondere, per la durata dell'incarico, notizie e informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza in funzione del proprio incarico; potrà accettare altri incarichi di collaborazione a condizione che non ostino con il puntuale adempimento dell'impegno assunto con il presente contratto.
9. Il committente pone a disposizione del collaboratore la strumentazione d'ufficio utile per l'espletamento dell'incarico, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale dipendente, fornendogli tutte le informazioni utili per la tutela della propria sicurezza e salute.
10. Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o per giustificato motivo, dando, in quest'ultimo caso, un preavviso di almeno



quindici giorni.

11. Il collaboratore autorizza il committente al trattamento dei dati personali e alla comunicazione a terzi dei dati stessi, per i fini connessi con la realizzazione dell'incarico e con il pagamento delle competenze.

12. Per eventuali controversie si riconosce la competenza del foro di Cuneo.

13. Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e alle norme in materia di collaborazione sia per gli aspetti contributivi e previdenziali che per quelli fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il collaboratore

Rinaldi dott. Giorgio

Il direttore

Bongioanni dott. Paolo